CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 104 DEL 31/07/2020

Oggetto : DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA

IL SINDACO

IL SINDACO

Visto il D.lgs n. 116 del 30/05/2008 che all'art 6, c 4 prevedeva l'attivazione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio della stagione balneare a decorrere dall'anno 2009;

Considerato che tale monitoraggio con riferimento al lago piccolo di Avigliana da allora non è mai stato effettuato;

VISTO il Decreto 30 marzo 2010 che definisce modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla qualità e alla gestione delle acque di balneazione;

Considerato che sulla base del richiamato atto legislativo, la Regione Piemonte provvede ogni anno all'emissione di decreto per l'individuazione delle zone utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari;

Considerato che a partire dall'anno 2009 il Lago piccolo non è mai rientrato all'interno dei decreti regionali.

Viste le analisi svolte in accordo fra l'amministrazione e il Circolo Legambiente "Gli Amici del Lago – APS " con sede in Via Roma 78-80 Arona, registrate al prot. n. 0015877 del 28/07/2020 da cui emerge:

conta enterococchi intestinali	UFC/100ml	280
conta escherichia coli	UFC/100ml	2200

Considerati che tali esiti, con riferimento ai escherichia coli, risultano superiori ai limiti stabiliti dall'allega A al DM 30/03/2010 del Ministero della Saluti pari a 1000n*/100ml;

Visti:

- gli art. 5 e 6 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.
- art. 5 del D. Lgs. 116/08
- il decreto del Ministero della Salute 30.3.2010

CITTA' DI AVIGLIANA

Visto altresì l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267;

Ritenuto di dover intervenire a tutela igiene e salute pubblica;

ORDINA

Ai sensi degli art. 5 del D. Lgs. 116/2008 il divieto di balneazione nel Lago Piccolo di Avigliana nella sua interezza.

DISPONE

1) Che la seguente Ordinanza sia resa nota al pubblico attraverso affissione all'Albo Pretorio on line del Comune nonché attraverso la posa di opportuna segnaletica nei siti interessati;
2) Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
    a. Portale delle Acque del Ministero della salute
    b. Regione Piemonte
    c. Ente di gestione delle aree protette Alpi Cozie
    d. Comando Carabinieri di Avigliana
3) Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all' Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Il Sindaco
ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.
(sottoscritto digitalmente)